



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

C.A.P. 10060 – Provincia di Torino

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 04.04.2002

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità	pag.	4
Art. 2 - Oggetto e applicazione	pag.	4
Art. 3 - Definizioni	pag.	4
Art. 4 - Concessioni e Autorizzazioni	pag.	5
Art. 5 - Vigilanza	pag.	6

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 6 - Comportamenti vietati	pag.	6
Art. 7 - Altre attività vietate	pag.	8
Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato	pag.	8
Art. 9 - Trasporto di materiale di facile dispersione	pag.	9
Art. 10 - Pattumiere e recipienti con rifiuti	pag.	9
Art. 11 - Rifiuti	pag.	9
Art. 12 - Sgombero neve	pag.	10

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 13 – Manutenzione delle facciate degli edifici	pag.	11
art. 14 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative	pag.	11
art. 15 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici	pag.	11
art. 16 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione	pag.	12
art. 17 - Materiale di demolizione	pag.	12
Art. 18 – Amministrazione degli stabili	pag.	12

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE, DELLE AREE VERDI E DEI GIARDINI

Art. 19 – Divieti e prescrizioni	pag.	12
art. 20 - Utilizzo aree verdi e giardini con attività ludiche	pag.	13
Art. 21 – Disposizioni sul verde privato	pag.	13

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 22 – Occupazioni per manifestazioni	pag.	14
Art. 23 – Occupazioni con elementi di arredo	pag.	15
Art. 24 – Occupazioni per lavori di pubblica utilità	pag.	15

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 25 – Vendita merci	pag.	15
Art. 26 – Occupazioni per temporanea esposizione	pag.	16
Art. 27 – Occupazioni per esposizioni di merci	pag.	16
Art. 28 – Commercio in forma itinerante	pag.	16

SEZIONE III – DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

art. 29 - Orari degli esercizi	pag.	17
art. 30 - Esposizione dei prezzi	pag.	17
art. 31 - Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri	pag.	17
art. 32 - Vendita e scorta delle merci	pag.	17
art. 33 - Vendita del pane	pag.	18
art. 34 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili	pag.	18
art. 35 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati	pag.	18
art. 36 - Esalazioni di merce	pag.	18
art. 37 - Tabella per la vendita del combustibile	pag.	18
art. 38 - Requisiti dei locali di vendita	pag.	18
art. 39 - Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali	pag.	19

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI	
Art. 40 - Esercizio di mestieri girovaghi	pag. 19
art. 41 - Baracche per pubblici spettacoli	pag. 19

TITOLO IV – SULLE ACQUE INTERNE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE	
Art. 42 - Balneazione	pag. 20

TITOLO V – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 43 - Disposizioni sulle attività rumorose ed incomode	pag. 20
art. 44 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie	pag. 21
art. 45 - Impianto di macchinari – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti	pag. 21
Art. 46 - Lavoro notturno	pag. 22
Art. 47 - Spettacoli e trattenimenti	pag. 22
Art. 48 - Abitazioni private	pag. 23
Art. 49 - Strumenti musicali	pag. 23
Art. 50 - Dispositivi acustici antifurto	pag. 23
art 51 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie	pag. 24

TITOLO VI – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 52 - Tutela degli animali domestici	pag. 24
Art. 53 - Protezione della fauna selvatica	pag. 24
Art. 54 - Divieti specifici	pag. 24
Art. 55 – Animali molesti	pag. 25
Art. 56 – Mantenimento dei cani	pag. 25
Art. 57 – Trasporto di animali su mezzi pubblici	pag. 26
Art. 58 – Animali liberi	pag. 26

TITOLO VII – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

art. 59 - Cortei funebri	pag. 26
art. 60 - Processioni – manifestazioni	pag. 26

TITOLO VIII - SANZIONI

Art. 61 - Sanzioni	pag. 26
art. 62 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio	pag. 27
art 63 - Sequestro e custodia di cose	pag. 27
art. 64 - Sospensione delle licenze	pag. 28

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 – Entrata in vigore - Abrogazioni	pag. 28
Art. 66 – Ricorsi	pag. 28

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano,
- b) occupazione di aree e spazi pubblici,
- c) acque interne,
- d) quiete pubblica e privata,
- e) protezione e tutela degli animali,
- f) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle legge e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di Legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
- b) i parchi e i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il decoro debbano essere salvaguardati;
- e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- f) Per FRUIZIONE di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

- g) Per UTILIZZAZIONE di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 4 - Concessioni e Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

2. Quando a norma del regolamento occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Dirigente del Settore interessato.

3. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

4. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

5. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

6. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per eguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 2 e 3, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

7. Il Dirigente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state particolarmente subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

ART. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Agenti della Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale.

2. Gli Appartenenti alla Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1, gli appartenenti ad altri organi o Corpi di Polizia, possono nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi quali atri, scale, stabili, botteghe, negozi, spacci, laboratori, officine, stabilimenti e locali annessi, locali pubblici in genere e qualunque altro luogo ove si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 6 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a)** manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b)** imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c)** E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
- d)** rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità
- e)** arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- f)** collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi. Nei luoghi e negli edifici

predetti e su ogni altra proprietà privata, è vietata l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

- g)** praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- h)** utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito in anni 12;
- i)** compiere presso canali o torrenti o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- j)** sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- k)** scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale; è inoltre vietato spostare, manomettere, rompere insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- l)** ostruire o deviare i corsi d'acqua dei fossati, dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi;
- m)** effettuare da parte di privati operazioni di autoriparazione di veicoli a motore e simili (rientrano nelle attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore e simili, nonché l'installazione su gli stessi, di impianti e componenti fissi) su aree pubbliche o private. È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.
- n)** compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, turbamento o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- o)** accendere fuochi (fatta eccezione per i fuochi in occasioni di manifestazioni autorizzate). Sono fatti salvi usi e tradizioni locali. Inoltre, si dovranno prevenire e scongiurare danni a persone o cose.
- p)** sparare mortaretti usare e/o gettare manganelli di plastica, petardi, fiale maleodoranti, spray e schiumogeni o altri simili apparecchi (di vendita libera) a meno di 300 metri dagli edifici e in particolare durante le festività natalizie, le sfilate carnevalesche e manifestazioni allegoriche in genere,
- q)** lanciare sassi o altri oggetti sulle pubbliche vie o nei luoghi soggetti a pubblico passaggio.
- r)** lasciare accesi i motori dei veicoli, quando questi si debbono fermare a causa di incolonnamenti, passaggi a livello o quando debbano sostare per un periodo superiore ai due minuti.
- s)** occupare i portici, le aree pedonali e le piazze, marciapiedi, giardini pubblici con qualsiasi tipologia di merce esponendola al pubblico per la vendita, con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro senza essere stati preventivamente autorizzati. L'autorizzazione può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.
- t)** non raccogliere le defecazioni dei propri animali d'affezione sulle strade e sugli spazi pubblici (marciapiedi, piazze, giardini, parchi giochi ecc.);
- u)** la circolazione di animali d'affezione se non al guinzaglio e/o con museruola nei casi di potenziale pericolosità;
- v)** distribuire cibo a piccioni e animali randagi di qualsiasi genere su tutto il territorio.
- w)** nelle piazze, strade e giardini, tenere comportamenti e/o utilizzare strumenti (quali stereo, autoradio e simili), che possano arrecare molestia, disturbi, danni o pericolo alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità.
- x)** l'utilizzo improprio di segnalatori di emergenza, luci ad intermittenza e simili (ad esempio: l'inserimento delle luci di emergenza degli autoveicoli per recarsi al bar).

ART. 7 - Altre attività vietate

1.A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a)** ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b)** su tutto il territorio comunale, lo spurgo di fogne o pozzi neri dalle ore 12,00 alle 14,30, salvo che per casi di comprovata urgenza.

2.Il Sindaco con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere i panni all'esterno delle abitazioni, sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

ART. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1.Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2.E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3.Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4.L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5.E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede

6.I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono mantenere la pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7.I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

8. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti, sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 9– Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

ART. 10 – Pattumiere e recipienti con rifiuti.

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
2. Per quanto concerne le immondizie, queste devono essere collocate nei contenitori appositi.
3. E' assolutamente vietato depositare immondizie fuori dai cassonetti.

ART. 11 - Rifiuti

1.A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

2.Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3.In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4.I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori, ma nell'area ecologica appositamente predisposta dall'Azienda.

5.E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico/nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6.E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere , a cura di chi

esegua i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7.E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, rifiuti accesi.

8.E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio (erba, rami, foglie etc.) .

ART. 12 - Sgombero neve

1.Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati, non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico; i proprietari ed i conduttori degli immobili devono provvedere a rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2. I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, sui marciapiedi pubblici e cortili o camminamenti privati, onde evitare pregiudizi per la sicurezza di persone o cose.

3.Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione, deve darsi preventiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale.

4.I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche, debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5.E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, in solido fra loro, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6.Alla rimozione della neve dai passi carrabili, devono provvedere i loro utilizzatori.

7.L'obbligo stabilito all'art. 8 comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori o conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8.I privati che provvedono alle operazioni di sgombero neve dal suolo pubblico, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 13 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1.A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione. Inoltre, devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

2.E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

3.Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

4.I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

5.I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

6.Il Sindaco disporrà per l'immediata cancellazione di eventuali scritte ingiuriose, a spese del trasgressore.

ART. 14 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

ART. 15 – Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

3. L'amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico comunale.
4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

ART. 16 – Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.
2. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
4. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro (ISPELS)

ART. 17 - Materiale di demolizione

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno di edifici, i materiali di demolizione od altro.

ART. 18 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE, DELLE AREE VERDI E DEI GIARDINI

ART. 19 - Divieti e prescrizioni

1. Nelle aree verdi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, in particolar modo in quelli destinati ad accogliere attrezzature ludiche per bambini, nonché nelle aiuole è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre non destinate alla circolazione;
- c) calpestare le aiuole;

- d) svolgere competizioni sportive (se non opportunamente autorizzate dall'Amministrazione), nonché partite o gioco del calcio ai ragazzi di età superiore agli anni 15.
- e) svolgere o dedicarsi a giochi che possono recare molestie, pericolo o danno alle persone;
- f) gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere e non fare uso degli appositi contenitori.
- g) introdurre animali in genere, ad eccezione dei cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio, e quelli di grossa taglia devono essere dotati anche di museruola;
- h) introdurre e circolare con biciclette, motocicli e con qualsiasi altra specie di veicolo;
- i) mantenere un comportamento irrispettoso dell'ambiente, rovinare le piante e gli arbusti, calpestare le aiuole e le zone non destinate alla circolazione dei pedoni;
- j) giocare al pallone e/o intraprendere qualsiasi altra forma di attività ludico-motoria che possa in qualsiasi modo arrecare danno o essere oggetto di disturbo e di pericolo per l'intrattenimento dei bambini;
- k) mantenere un comportamento ineducato nei confronti delle persone che usufruiscono degli spazi di cui trattasi;

2. Nei giardini pubblici è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni alle persone o cose.

ART. 20 – Utilizzo aree verdi e giardini con attività ludiche

1. I giochi per bambini installati nelle aree verdi del territorio comunale, sono di proprietà del Comune il quale ne cura la manutenzione, provvedendo a mantenere gli stessi nelle idonee condizioni di sicurezza, ai sensi della normativa vigente in materia, di efficienza e di decoro.
2. E' fatto divieto a chiunque di alterare e manomettere in qualunque modo la struttura, l'installazione e la configurazione delle suddette attrezzature installate nelle aree di proprietà comunale.
3. L'utilizzo delle attrezzature ludiche installate nelle aree verdi di proprietà comunale è riservato esclusivamente ai bambini di età non superiore ai dodici anni, i quali possono accedervi solo se accompagnati dai genitori e/o da un adulto il quale dovrà adoperare la diligenza: "*del buon padre di famiglia*" e in ogni caso qualsiasi attenzione e/o accorgimento per prevenire danni a persone o cose e si rende pertanto responsabile del corretto utilizzo dei giochi e del comportamento dei bambini.
4. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni a rischio e il configurarsi di un effettivo pericolo per gli utenti dovuto ad uno sconsiderato utilizzo delle strutture, è fatto assoluto divieto ai bambini di accedere alle aree e di utilizzare le suddette attrezzature in assenza di un adulto responsabile che ne sorvegli il comportamento e sovrintenda all'utilizzo dei giochi ivi installati.
5. Il Comune declina ogni responsabilità in caso di incidenti che dovessero insorgere in seguito alla inosservanza delle suddette disposizioni.

ART. 21 - Disposizioni sul verde privato

1. I proprietari, amministratori o conduttori di aree private confinanti con pubbliche vie o aree, di uso pubblico o soggette a pubblico passaggio hanno l'obbligo di mantenere il verde, tagliandolo, (alberi, rami, sterpaglie, siepi, etc.) insistente nella loro proprietà, in

modo che lo stesso non protenda al di fuori della proprietà stessa, in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto per i veicoli quanto per i pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari, amministratori o conduttori, hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che protendono sulla carreggiata stradale.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie, le foglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale e che possa creare ostruzione di tombini, allo scolo dell'acqua o problemi di circolazione alle persone e/o ai mezzi. È inoltre fatto obbligo ai proprietari di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito e della visibilità.

4. I proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. Nelle villette ed in genere in tutte le aree private che costituiscano "verde" di pertinenza ad abitazioni è vietato il taglio dell'erba delle siepi e dei rami, quando a tal scopo si utilizzino mezzi a motore o comunque provocanti rumori, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 di tutti i giorni.

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ' VARIE

ART. 22 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare all'Autorità Comunale richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

ART. 23 - Occupazioni con elementi di arredo

1.A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Le tipologie degli arredi potranno essere concordati con l'ufficio Tecnico Comunale.

2.Analogha occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendano, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3.La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere, corredata di idonea documentazione, anche fotografica illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4.Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

ART. 24- Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1.Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico comunale. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

2.Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 25 - Vendita merci

1.I venditori al minuto, non possono rifiutare la vendita dei generi, domandati ed esistenti nell'esercizio o sui banchi di vendita anche se di essi venga richiesta una quantità minima.

ART. 26 - Occupazioni per temporanea esposizione

1.In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2.In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3.L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino giardini pubblici è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART. 27 - Occupazioni per esposizioni di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato se il marciapiede abbia una larghezza superiore a metri 1,50.
2. Per le attività commerciali dei locali situati sotto i portici l'occupazione di suolo può essere concessa su uno o entrambi i lati dei portici purché venga salvaguardata l'ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale; comunque lo spazio residuo dovrà consentire l'agevole transito pedonale.
3. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
4. Le strutture utilizzate per l'esposizione, dovranno essere decorose preventivamente indicate nella domanda di autorizzazione, devono essere approvate dai competenti uffici comunali.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 28 - Commercio in forma itinerante

1.I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- a)** è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b)** è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento dell'Organo Comunale;

- c) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 200 dal perimetro di cimiteri e case di riposo;
- d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita e a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 200 dai depositi di rifiuti;
- e) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8,00 e conclusa dopo le ore 19,30;
- f) sono interdetti al commercio itinerante i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino.

SEZIONE III DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

ART. 29 – Orari degli esercizi

1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

ART. 30 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

ART. 31 – Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

ART. 32 – Vendita e scorta delle merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

ART. 33 – Vendita del pane

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

ART. 34 – Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili.

1. Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva, ecc..., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita, ecc.

ART. 35 – Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati.

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.
2. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

ART. 36 – Esalazioni di merce

1. Per la vendita di merci che emanano esalazioni, i rivenditori devono adottare idonei ed efficaci misure perché le esalazioni vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

ART. 37 – Tabella per la vendita del combustibile

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

ART. 38 – Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

ART. 39 - Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

1. L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

SEZIONE IV DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

ART. 40 – Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità comunale.
2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

ART. 41 – Baracche per pubblici spettacoli

1. Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
2. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.
3. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro lo spazio occupato.
4. Ai concessionari è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
 - b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

TITOLO IV SULLE ACQUE INTERNE

SEZIONE I DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE

ART. 42 - Balneazione

1.E' vietata la balneazione nei torrenti presenti nel territorio comunale.

TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 43 - Disposizioni sulle attività rumorose ed incomode

1.Chiunque intende esercitare mestieri rumorosi ed incomodi, deve presentare domanda in carta legale al Sindaco per ottenerne l'autorizzazione, il cui rilascio è subordinato ai pareri degli uffici comunali competenti e dell'azienda sanitaria locale. La domanda, corredata della planimetria dei locali, dovrà essere pubblicata all'Albo pretorio, per la durata di giorni dieci, per consentire a chiunque abbia interesse di fare opposizione. Sono considerati mestieri rumorosi ed incomodi il mestiere di fabbro, autacarroziere, verniciatore ed ogni altra attività in cui l'uso di motori o attrezzature possa recare disturbo al vicinato. L'attività non potrà essere esercitata al di fuori degli orari di seguito indicati: 08.00- 13.00 e dalle 14.30 - 19.30.

2.I Servizi Comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori, degli inquinamenti atmosferici ed idrici.

3.Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo

4.E' comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore o che propaghino suoni - rumori e vibrazioni tali da creare molestie e disturbo alle occupazioni ed al riposo dei vicini.

ART. 44 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

1. Comunque, nella vicinanza di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, case di riposo, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

2. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
3. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.
4. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

ART. 45 – Impianto di macchinari – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.
3. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.
4. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.
5. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.
6. Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
7. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:
 - a) Si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
 - b) Non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) Siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
8. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

9. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montanti su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
10. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
11. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
12. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
13. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
14. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.
15. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.
16. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

ART. 46 - Lavoro notturno

1.Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 07.00

2.L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22,00 e le ore 07,00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

ART. 47 - Spettacoli e trattenimenti

1.I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacolo o trattenimento pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, nonché i titolari dei circoli privati, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00.

2. Ai soggetti cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata alla cui osservanza sono obbligati i titolari delle autorizzazioni.

4. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

ART. 48 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07,00 e dopo le ore 22,00 nei giorni feriali e non prima delle ore 8,30 e dopo le ore 22,00 nei giorni festivi.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1, non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali e prima delle ore 10,00, fra le ore 12,00 e le ore 15,30 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

ART. 49 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 21,00 alle ore 9,30 del giorno successivo, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

ART. 50 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono

tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2.Le disposizioni del comma 1, valgono anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

ART. 51 – Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei pubblici locali, che possono arrecare disturbo.

TITOLO VI MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 52 - Tutela degli animali domestici

1.In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza.

2.E' vietato abbandonare animali domestici.

3.E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

4.E' vietato condurre cani anche al guinzaglio nelle aree mercatali, nelle ore di svolgimento dell'attività; tale divieto è esteso anche a tutti gli operatori del settore che non potranno detenerli presso il loro esercizio.

ART. 53 - Protezione della fauna selvatica

1.Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2.E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3.Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

ART. 54 - Divieti specifici

1.A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2.E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

ART. 55 - Animali molesti

1.In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2.Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

3.Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

ART. 56 - Mantenimento dei cani

1.In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.

2.Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3.Nelle aree appositamente destinate agli animali, opportunamente delimitate e segnalate, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Per eventuali danni provocati dai cani rispondono i proprietari.

4.Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5.La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale -. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

6.A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

7.I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8.Nelle aree verdi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, è vietato introdurre animali in genere, ad eccezione dei cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio, e quelli di grossa taglia devono indossare anche la museruola

ART. 57 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1.Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

ART. 58 - Animali liberi

1.Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VII MANIFESTAZIONI CON CORTEI

ART. 59 – Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto, dalla casa di riposo o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

ART. 60 – Processioni – manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Responsabile di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

TITOLO VIII SANZIONI

ART. 61 - Sanzioni

1.La violazione delle disposizioni del Regolamento è punita ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo Comunale competente.

2.Alla contestazione della violazione delle disposizioni del regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

3.Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione, comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4.L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5.Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6.Qualora alla violazione di norme al regolamento , o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti al loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7.L'entità delle somme delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni 5 (cinque) anni, in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media Nazionale) verificatosi nei cinque anni precedenti

ART. 62 – Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

ART. 63 – Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del DPR 22.07.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ART. 64 – Sospensione delle licenze

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) Per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) Per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c) Per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 65 – Entrata in vigore - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutte le norme regolamentari, gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

ART. 66 - Ricorsi

1. Per quanto non espressamente previsto, si fa rimando alle norme della legge 24 novembre 1981 n° 689.